



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 134 codice privacy

Codice di deontologia e di buona condotta

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento
Titolo	X — Comunicazioni elettroniche
Capo	III — VIDEOSORVEGLIANZA CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-134-codice-di-deontologia-e-di-buona-condotta/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it